Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 16 settembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale del 18 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1972, registro n. 27, foglio n. 316

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PALMIERI Alessandro, nato a Bernalda (Matera) il 6 gennaio 1914, soldato 139° reggimento fanteria. — Telefonista incaricato di mantenere il collegamento telefonico tra il Comando di reggimento e quello dei posti avanzati, nell'infuriare del combattimento, sotto il fuoco delle artiglierie e dei mortai nemici, assolveva lodevolmente il proprio compito dando prova di alto senso del dovere e di coraggio non comune, quota 717, quota 731 (fronte greco-albanese), 12 marzo 1941.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale.

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (*Bollettino Ufficiale* 1913, disp. straord., pagine 569 e 480):

CORRADO Luigi, da Oria (Brindisi), tenente;
MARULLO Giuseppe, da Caltanissetta, sergente;

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 (*Bollettino Ufficiale* 1918, disp. 3, pag. 254);

CERUTTI Luigi, da Borgomanero (Novara), sergente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(10632)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **519**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Ortona.

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lanciano in data 8 dicembre 1965, integrato con tre dichiarazioni, una senza data e le altre del 2 marzo 1968 e 25 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Bivio Colombo del comune di Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **520**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria e S. Michele con quella di S. Pietro, nel comune di Ne.

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 1° giugno 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria e S. Michele, nella frazione Nascio, con quella di S. Pietro, nella frazione Zerli ambedue del comune di Ne (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **521**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della fusione, con effetto estintivo, della provincia di Aracoeli e della provincia di S. Michele Arcangelo, con sede in Roma, dell'Ordine dei frati minori.

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del ministro generale dell'Ordine dei frati minori, relativo alla fusione, con effetto estintivo, della provincia di Aracoeli e della provincia di S. Michele Arcangelo, ambedue dell'Ordine medesimo e con sede in Roma, in una unica provincia denominata « Minoritica provincia romana dei SS. Apostoli Pietro e Paolo », con sede in Roma - Scala Arce Capitolina n. 12, che succede in tutti i rapporti giuridici degli enti estinti.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Arialdo diacono e martire, nel comune di Bollate.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 6 ottobre 1970, integrato con dichiarazione 22 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Arialdo diacono e martire, in frazione Baranzate del comune di Bollate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1972.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 10420 del 30 giugno 1972, con la quale il prof. Luigi Cipriani, Presidente della giunta regionale del Lazio, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il sig. Girolamo Mechelli, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 5 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1971, registro n. 8, foglio n. 395, con il prof. Luigi Cipriani;

Decreta:

Il prof. Luigi Cipriani è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione del Lazio, in sostituzione del sig. Girolamo Mechelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972.
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 64.

(10656)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1972.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, e le successive modificazioni, relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi ai sensi del predetto statuto;

Tenuto conto che per il triennio 1969-1971 deve intendersi confermata la composizione del collegio suddetto, quale risulta dal decreto ministeriale 15 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966;

Viste le designazioni di cui alle note n. 157171 del 31 gennaio 1972 del Ministero del tesoro e n. 420 del 22 febbraio 1972 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla lettera in data 25 aprile 1972 dell'Ente nazionale risi;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi per il triennio 1972-1974:

Vitale dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tucci dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Leonardi dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza dei risicoltori;

Frali rag. Giuseppe, in rappresentanza delle categorie degli industriali e dei commercianti di riso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10675)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Tabella valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento

ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 15 marzo 1971 e 11 febbraio 1972 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Treviso, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Treviso.

Colture:	Giornate per ettaro
	—
Seminativo semplice	27
Seminativo arborato	41
Colture foraggere permanenti	23
Prati irrigui	36
Tabacco	90
Orti irrigui e vivai	450
Floricoltura	500
Vigneto	108
Frutteto	125
Oliveto	72
Pioppeto	13
Bosco	9
Tare ed incolti produttivi	9

Bestiame:	Giornate per capo
	—
Bovini da latte	20
Bovini da carne	12
Suini	5

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(10659)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Modifica della tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delibera in data 22 febbraio 1972 con la quale la commissione provinciale per la manodopera agricola di Bolzano ha modificato il numero delle giornate annue per ettaro previste per la frutticoltura e la viticoltura, già deliberato dalla commissione stessa in data 8 luglio 1970;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, con il quale sono stati approvati i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativi alla provincia di Bolzano;

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

La tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Bolzano, già approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1971, è modificata come segue:

	Giornate per ettaro
	—
frutticoltura	93
viticoltura	117

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(10660)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

Modifiche alle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, approvate con decreto ministeriale 19 maggio 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1943 che approva le istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle citate istruzioni per armonizzarle con le procedure dei servizi meccanografici dalla Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati articoli delle istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, approvate con decreto ministeriale 19 maggio 1943, sono modificati come segue:

Art. 18. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:
« La chiusura contabile delle scritture doganali è

fatta l'ultimo giorno di ciascun mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti. Ugualmente nell'ultimo giorno del mese di scadenza del bimestre le Dogane procedono alla chiusura bimestrale delle scritture. Quando il mese termina con uno o più giorni festivi la chiusura è anticipata all'ultimo giorno feriale utile prima del periodo festivo ».

Art. 23. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse dai contabili doganali per entrate amministrate dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari sono versate alla sezione di tesoreria provinciale per conto del competente ufficio del registro al quale viene rimessa la quietanza di tesoreria ritirando in cambio la corrispondente bolletta Mod.72-A.

Detti versamenti possono essere anche eseguiti, l'ultimo giorno del mese, direttamente al competente ufficio del registro, ritirando la relativa bolletta Mod. 72-A. In tal caso i versamenti sono eseguiti mediante i valori di cui all'art. 1 lettera *a*) del decreto ministeriale 5 marzo 1971 o in contanti.

Le somme riscosse per conto di altre amministrazioni dello Stato sono versate, ove espressamente indicato, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni che danno luogo alla riscossione. Le somme riscosse per conto di amministrazioni diverse da quelle dello Stato sono versate a favore degli enti a cui spettano secondo le modalità previste per i vari cespiti ».

Art. 33. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Non più tardi del giorno 8 del mese successivo a quello al quale i dati si riferiscono le dogane principali devono far pervenire al Ministero l'analisi degli introiti (mod. A-66-*ter*) ».

Art. 34. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno sei di ogni mese i ricevitori delle dogane principali spediscono alle competenti intendenze di finanza ed ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato la nota mensile mod. A-66-*bis* delle entrate accertate nella principalità, comprensiva degli accertamenti da versarsi al Capo I, dal primo all'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui viene compilata la nota ».

Art. 35. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno undici del mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre i contabili indicati all'art. 34 debbono produrre all'Intendenza di Finanza della provincia i conti delle entrate del bimestre precedente, distintamente per capitoli, in triplice esemplare ».

Art. 37. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al conto sarà allegato anche un elenco, in doppio esemplare, delle somme versate al competente Ufficio del Registro a termini dell'art. 23 ».

Art. 38. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il conto dei ricevitori principali deve comprendere anche le riscossioni fatte dai ricevitori secondari; questi ultimi, a tal fine, entro il quinto giorno successivo alla chiusura di ciascun bimestre, trasmettono ai ricevitori principali il proprio conto per il bimestre precedente in doppio esemplare, compilato secondo le norme stabilite dall'art. 35, commi secondo e terzo ».

Art. 57. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno dieci di ogni mese gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza competenti per territorio ed ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato i dati relativi alle entrate accertate nel mese precedente, concernenti i prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione viene pagata anticipatamente e quelli per i quali l'imposta viene pagata all'atto dell'estrazione dai depositi assimilati a quelli doganali di proprietà privata per l'immissione in consumo ».

Art. 58. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 10 di ogni mese gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza competenti per territorio, ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato e alle sezioni di Tesoreria provinciali i seguenti elaborati:

C-16 — elenco dell'imposta sugli spiriti da versare alle sezioni di Tesoreria provinciale a rate quindicinali;

C-17 — elenco delle partite per le quali risulta un debito a carico dei fabbricanti che pagano l'imposta sugli spiriti anticipatamente;

I-9-*bis* — elenco delle altre imposte di fabbricazione (birra) da versare alle sezioni di Tesoreria provinciale a rate quindicinali;

M-19-*bis* — elenco dei canoni variati in dipendenza di giudizi peritali o di altri atti di transazione.

Ciascuno degli elenchi di cui sopra viene trasmesso soltanto nel caso che vi siano carichi d'imposta da comunicare.

Entro l'ultimo giorno del mese che precede quello nel quale si verificano le scadenze delle rate d'imposta da versare in Tesoreria, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza, competenti per territorio, ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato e alle sezioni di Tesoreria provinciale l'elenco M-*bis* 16 delle rate di imposta che devono essere corrisposte a scadenza fissa in base alle dichiarazioni di consumo (energia elettrica, gas) o di produzione (olio di oliva ottenuto dalla molitura delle olive nei frantoi).

L'elenco M-*bis* 16 è trasmesso agli uffici e nei termini sopra indicati anche per l'imposta di fabbricazione sulla birra il cui pagamento avviene posticipatamente ai sensi dell'art. 10 del vigente testo unico di legge 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Per i supplementi d'imposta liquidati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, a seguito della revisione delle dichiarazioni di consumo o di produzione, sono compilati elenchi aggiuntivi da trasmettere agli uffici precedentemente indicati, non appena avvenuta la notifica al contribuente dell'avviso di pagamento ».

Art. 59. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Per le imposte per le quali è ammesso il pagamento in abbonamento, (energia elettrica — gas metano — filati) gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza competenti per territorio, ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato e alle sezioni di Tesoreria provinciale, entro il giorno 20 del mese che precede la scadenza di ogni rata, l'elenco M-*bis* 18 delle quote di imposta dovute per abbonamento da versare in Tesoreria.

Per le quote d'imposta da versare anticipatamente in Tesoreria in unica soluzione annuale, l'elenco M-*bis* 18 viene inviato agli uffici di cui al precedente comma entro il giorno 20 del mese che precede la scadenza del canone anteriore.

Per i supplementi d'imposta conseguenti a revisione dei canoni di abbonamento determinati mediante atto di convenzione, vengono compilati elenchi aggiuntivi da trasmettere agli uffici sopra indicati; non appena avvenuta la notifica al contribuente dell'avviso di pagamento ».

Art. 60. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 20 di ogni mese gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza competenti per territorio ed ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato l'elenco descrittivo dei diritti di licenza versati nel mese precedente ».

Art. 61. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle Intendenze di finanza competenti per territorio ed ai centri trasmissione dati presso le Ragionerie provinciali dello Stato, i seguenti elaborati, in duplice esemplare per ciascuna imposta:

I-8 — elenco dei fabbricanti senza magazzino di deposito che versano l'imposta anticipatamente in tesoreria;

I-9 — elenco delle imposte corrispondenti alle quantità estratte dai magazzini di deposito assimilati a quelli doganali di proprietà privata e passate in consumo ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« Il riepilogo Mod. 55 T dei versamenti affluiti ogni mese presso le sezioni di Tesoreria provinciale viene trasmesso, a cura delle stesse sezioni di Tesoreria, entro il giorno 10 del mese successivo ».

Art. 63. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« Entro il giorno 20 di ciascun bimestre, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione trasmettono alle intendenze di finanza competenti per territorio ed ai centri trasmissione dati presso le ragionerie provinciali dello Stato i modelli M-*bis* 18-*quater*, concernenti i debiti delle ditte morose. Le intendenze di finanze promuovono la riscossione coattiva delle somme a credito dell'amministrazione ».

Art. 69. — L'articolo è soppresso.

Art. 70. — L'articolo è sostituito dal seguente:

« In base alle notizie ricevute a termini degli articoli 34 e 57 e alle proprie scritture le intendenze di Finanza trasmettono alla Ragioneria centrale per i servizi finanziari, la sera del giorno 8 di ogni mese, il telegramma dei dati degli accertamenti del mese precedente distinti per capitoli del bilancio di entrata ».

Art. 2.

Sulle distinte di versamento e sulle note mensili degli accertamenti, redatte dai ricevitori principali, è indicato il codice del versante.

Art. 3.

I versamenti dei contabili doganali, effettuati nei primi giorni del mese successivo a quello di chiusura bimestrale, per somme riscosse in conto del bimestre chiuso, sono accompagnati da distinta di versamento recante l'indicazione del bimestre in cui la riscossione è avvenuta.

In tali casi, conforme indicazione è riportata dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato sulle corrispondenti quietanze di entrata.

Analoga indicazione è fatta dai competenti uffici del registro sulle bollette mod. 72-*A*.

Dette quietanze e bollette sono regolarmente unite ai conti giudiziali cui si riferiscono, compilati dai ricevitori principali.

Art. 4.

In tutte le disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 1943, non modificate dal presente decreto, nelle quali è fatto riferimento alle « Sezioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione », tale espressione deve ritenersi sostituita dalla seguente: « Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° novembre 1972.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro per le Finanze
MISASI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10677)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Modifica del decreto ministeriale 21 marzo 1972. Iscrizione della varietà di orzo « Sista » nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale è stata iscritta, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la varietà di orzo « Sista », il cui responsabile della conservazione in purezza è la società Roffi di Bologna;

Vista la lettera in data 26 luglio 1972 con la quale la Società stessa ha chiesto che venga modificata l'origine della predetta varietà di orzo;

Ritenuta l'opportunità di rettificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 21 marzo 1972;

Decreta:

L'origine della varietà di orzo polistico « Sista » di cui al n. 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 21 marzo 1972, viene modificata come segue:

Incrocio: Weinenstephan ceppo 780 × Petkus ceppo 5.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: NATALI

(10676)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 24 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 21 giugno 1972, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Jonio e la nomina del rag. Domenico Caroleo a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere, in un primo momento, a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto sono in corso di definizione la formazione dei ruoli per la riscossione dell'imposta di famiglia, del canone per consumo di acqua potabile, e varie opere pubbliche di primaria importanza quali i lavori del primo lotto della nuova fognatura urbana, il completamento delle pratiche per la elettrificazione nella frazione Marina ed altre varie di particolare interesse per la collettività amministrata.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 24 agosto 1972

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 21 giugno 1972 — con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Jonio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il rag. Domenico Caroleo.

Considerato che entro il termine di mesi tre dallo insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 8 marzo 1949, n. 277;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, rag. Domenico Caroleo, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1972, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 24 agosto 1972

Il prefetto: MASTROLILLI

(10714)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 24 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Zambrone.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 21 giugno 1972, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Zambrone e la nomina del rag. Alfonso Carotenuto a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

Compito del predetto commissario è stato quello di provvedere, in un primo momento, a deliberare il bilancio dell'ente e a curare la normalizzazione di alcuni importanti servizi amministrativi. In atto sono in corso di definizione le pratiche relative alla riscossione dell'imposta di famiglia, la formazione dei ruoli per la riscossione del canone per consumo di acqua potabile riferito ad alcune annualità arretrate e varie opere pubbliche di primaria importanza quali i lavori di sistemazione di strade interne e la costruzione della rete idrica e fognante, il completamento delle pratiche per la costruzione del mattatoio comunale.

In relazione a quanto sopra, non è stato possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione straordinaria, provvedere alla normalizzazione dei vari servizi comunali e nel contempo procedere alla elezione del nuovo consiglio comunale, per cui si rende necessaria la proroga, per altri tre mesi, della gestione commissariale del predetto comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Catanzaro, addì 24 agosto 1972

Il prefetto: MASTROLILLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1972 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 21 giugno 1972 — con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Zambrone e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il rag. Alfonso Carotenuto;

Considerato che entro il termine di mesi tre dallo insediamento dell'organo straordinario non è stato possibile — attesa la particolare situazione locale — provvedere alla elezione del nuovo consiglio comunale ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui occorre prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale ai sensi del secondo comma dell'articolo soprarichiamato;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e la legge 8 marzo 1949, n. 277;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Zambrone è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il commissario straordinario, rag. Alfonso Carotenuto, è confermato nell'incarico per il predetto periodo e continuerà ad esercitare le attribuzioni commessegli con il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1972, menzionato in narrativa.

Catanzaro, addì 24 agosto 1972

Il prefetto: MASTROLILLI

(10715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Salvatore Cisca, nato a S. Teresa di Riva (Messina) il 2 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso l'Università di Palermo il 31 luglio 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10696)

La dott.ssa Gabriella Lucchetti, nata a Chiaravalle (Ancona) il 7 dicembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di L'Aquila l'8 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10697)

La dott.ssa Adriana Canafoglia Venturini, nata a Iesi (Ancona) il 26 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 12 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(10698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 14 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	580,98	581,15	581,10	581,15	581,20	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	591,20	591,20	591,50	591,20	591 —	591,20	591,31	591,20	591,20	591,20
Franco svizzero	153,73	153,73	153,94	153,73	153,80	153,72	153,76	153,73	153,73	153,70
Corona danese	84,365	84,365	84,38	84,365	84,24	84,35	84,375	84,365	84,36	84,36
Corona norvegese	88,69	88,69	88,74	88,69	88,875	88,68	88,71	88,69	88,69	88,68
Corona svedese	122,95	122,95	122,90	122,95	122,95	122,90	122,965	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	180,18	180,18	180,20	180,18	180,35	180,20	180,19	180,18	180,18	180,18
Franco belga	13,238	13,238	13,2450	13,238	13,235	13,23	13,2395	13,238	13,23	13,23
Franco francese	116,19	116,19	116,21	116,19	116,20	116,20	116,21	116,19	116,18	116,19
Lira sterlina	1421,75	1421,75	1422,50	1421,75	1421,75	1421,70	1421,75	1421,75	1421,75	1421,75
Marco germanico	182,26	182,26	182,33	182,26	182,35	182,25	182,28	182,26	182,26	182,25
Scellino austriaco	25,414	25,241	25,245	25,414	25,20	25,24	25,2475	25,414	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,715	21,715	21,73	21,715	21,69	21,70	21,7125	21,715	21,71	21,71
Peseta spagnola	9,157	9,157	9,16	9,157	9,15	9,15	9,1587	9,157	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9335	1,9335	1,9325	1,9335	1,93	1,93	1,932	1,9335	1,93	1,93

Media dei titoli del 14 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
» 5 % (Ricostruzione)	92,70
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	92,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,80
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5.50 % 1978	99.80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,175
Dollaro canadese	591,255
Franco svizzero	153,745
Corona danese	84,37
Corona norvegese	88,70
Corona svedese	122,957
Fiorino olandese	180,185
Franco belga	13,239
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1421,75
Marco germanico	182,27
Scellino austriaco	25,244
Escudo portoghese	21,714
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) *Elenco n.* 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 243 D.P. — Data: 24 aprile 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza. — Intestazione: Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, sede di Vicenza — Titoli del debito pubblico: Nominativi: 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2787 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 giugno 1972 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico: Intestazione: De Santis Romolo, nato a Castel S. Angelo il 12 ottobre 1907 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 15.000.

Roma, addì 28 agosto 1972

(10513)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale dell'Annunziata di Sulmona ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/38/3, in data 31 agosto 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale dell'Annunziata di Sulmona (L'Aquila) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(10745)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del campo di tiro di Orvinio, in provincia di Rieti

Con decreto interministeriale n. 566 del 24 giugno 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, dell'immobile costituente il campo di tiro di Orvinio, provincia di Rieti, censito in catasto al comune predetto, foglio 7, particelle catastali numeri 98 e 99, della superficie complessiva di mq. 8960.

(10693)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1972 al 30 giugno 1972, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2815/71 e n. 643/72 (1).

Importo del prelievo di 1 kg di saccarosio, in lire italiane

dal 1°-1-1972 al 31-3-1972	dal 1°-4-1972 al 30-6-1972
93,20	42,20

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:
- conserve di ananassi della v.d. 20.06-BII-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;
- succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;
- conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;
- miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(10644)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 agosto 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti dall'art. 1, lettera d) del Regolamento n. 120/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 1639/72.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,453
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,133
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	2,040
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,720
	- - superiore al 65 %	3,400

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
Nel regolamento in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal Regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(10625)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 1383/72.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	7,938
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	5,398
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso; il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	9,648
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	5,467
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	6,734
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,772
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	4,185
11.01 F	Farina di riso	4,980
11.01 H	Farina di miglio	3,378
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	8,203
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	5,398
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,648
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	5,467
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1)	8,658
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1)	6,734
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % è inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,772
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,980
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	7,938
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	5,398
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	5,092
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	8,576

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	5,467
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	7,938
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,398
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	9,112
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,467
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,898
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	10,584
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	8,467
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	5,467
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	5,100
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	8,203
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	5,398
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	10,720
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5%, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	8,576
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,467
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	7,696
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	6,253
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	5,291
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	4,980
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	3,774
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,590
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,550
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,691
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,203
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	12,038

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	8,995
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,420
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,038
11.07 B	Malto torrefatto	8,203
11.08 A I	Amido di granturco	2,426
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	3,978
11.08 A IV	Fecola di patate	2,426
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,426
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	7,232
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	3,165
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,426
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,165
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,426
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,349
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,349
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,349
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,349
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,349
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 6 % in peso (N × 6,25)	3,014

(1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 189/66/CEE della stessa restituzione alla esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(10701)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina dei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 359, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Considerato che il sotto tenente medico cpl. Crapa Giuseppe ed il sotto tenente medico cpl. in congedo Parente Giovanni hanno prodotto nei termini la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso ed hanno nel contempo rinunciato alla nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo;

Considerato che il dottore in medicina e chirurgia Romanelli Francesco non ha fatto pervenire i documenti richiesti dal bando;

Decreta:

Articolo unico

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1) S. tenente medico cpl. Crapa Giuseppe, nato l'11 novembre 1944;

2) S. tenente medico cpl. cong. Parente Giovanni, nato il 6 ottobre 1944.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti il 31 *agosto* 1972
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 261

(10754)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi speciali riservati ai dipendenti da imprese appaltatrici che hanno titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) n. P.2.1.1/44854 in data 11 luglio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 18 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali per titoli per le qualifiche e posti complessivi appresso indicati ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dei dipendenti dalle imprese appaltatrici di cui all'art. 6 della citata legge n. 880/1971:

Segretario	posti	7
Applicato	»	138
Applicato tecnico	»	4
Capo tecnico	»	1
Assistente di stazione	»	31
Manovratore	»	200
Operaio qualificato	»	440
Manovale	»	1426

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 1 e la ripartizione dei posti per le varie qualifiche fra le sedi compartimentali.

Roma, addì 18 luglio 1972

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1972
Registro n. 57 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 328

1. — *Avviso programma di concorsi speciali*

In conformità all'art. 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, sono indetti otto concorsi speciali per titoli, per le qualifiche e posti complessivi appresso indicati, ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di cui all'allegato *B* assunti dall'Azienda in gestione diretta, che siano stati occupati per uno dei servizi medesimi alla data del 1° aprile 1970 e che fino alla data di entrata in vigore della legge suddetta (4 novembre 1971) abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro per l'espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici:

Segretari	posti	7
Applicati	»	138
Applicati tecnici	»	4
Capi tecnici	»	1
Assistenti di stazione	»	31
Manovratori	»	200
Operai qualificati	»	440
Manovali	»	1426

I posti messi a concorso sono ripartiti per le varie qualifiche, fra le sedi compartimentali, come specificato nell'allegato *A*.

2. — *Qualifiche*

L'inquadramento viene effettuato esclusivamente — salva la eccezione di cui al quarto comma del successivo punto 4 — mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate dagli aspiranti nel periodo intercorrente fra il 1° aprile 1970 e il 30 settembre 1970.

3. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi dovrà essere prodotta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'Ufficio personale del compartimento presso il quale i candidati prestavano la propria opera alla data del 1° aprile 1970 alle dipendenze delle imprese appaltatrici dei servizi di cui all'allegato *B*.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *C* che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

4. — *Requisiti*

Gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di effettiva assunzione in impiego, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni, e non devono aver superato il 50° anno al 4 novembre 1971, data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971, n. 880. Tale limite è elevato a 55 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di limiti di età a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Non potranno essere assunti i candidati esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso, alla scadenza del termine prescritto al primo comma del precedente punto 3, del titolo di studio necessario per l'inquadramento.

In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.

L'inquadramento non viene disposto in mancanza della licenza di scuola elementare.

5. — *Esclusione dai concorsi*

La competenza ad escludere dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato.

6. — *Requisiti fisici Visita medica*

Gli aventi titolo all'assunzione verranno sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'Azienda per accertare il possesso dei requisiti fisici per le mansioni della qualifica per la quale concorrono, conformemente ai criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.

L'esito dell'accertamento verrà notificato agli interessati; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita di appello di tale giudizio; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'Ufficio personale del compartimento per cui hanno concorso, il quale provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento non scaduto di validità.

L'utilizzazione del personale avverrà nelle mansioni per le quali sarà stato riconosciuto fisicamente idoneo.

7. — *Commissioni esaminatrici e loro compiti*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dette commissioni sono incaricate di curare l'istruttoria delle domande ad esse trasmesse dai rispettivi Uffici personale compartimentali ed in particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti di utilizzazione presso le imprese appaltatrici ed i periodi di tale utilizzazione, devono accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle loro domande, servendosi all'uopo di ogni elemento e dato utile ricavabile dalle documentazioni esistenti agli atti dell'Azienda e, se necessario, anche attraverso dichiarazioni da richiedere alle Ditte presso le quali gli interessati stessi hanno prestato servizio o ad uffici pubblici.

8. — *Titoli di merito Preferenze*
Riserva di posti Graduatoria

I candidati ammessi ai concorsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 880/1971, saranno compresi in graduatorie compartimentali, distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato.

Tali graduatorie saranno compilate assegnando un punto per ogni giornata di effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° aprile 1970 al 30 settembre 1970.

In caso di parità di punteggio sarà attribuito un punteggio suppletivo pari a 0,005 per ogni giornata di effettivo servizio svolto in mansioni corrispondenti a quelle di qualifica superiore a quella per la quale i candidati concorrono.

A parità di merito saranno applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle graduatorie compilate per ciascuna qualifica, ma con la osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini nonchè ai sensi della lettera *a*) dell'art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, a favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda.

I titoli che danno diritto a preferenza nella graduatoria e a riserve di posti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stabilito al primo comma del precedente punto 3. A tal uopo i concorrenti saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare i predetti titoli di preferenza e di riserva di posti.

Le graduatorie di ciascun concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte degli interessati dei requisiti per l'ammissione in impiego.

9. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giori a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 nonchè la regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari.

I modi e le forme dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

10. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

ALLEGATO *A*

Ripartizione per compartimenti e per qualifiche dei posti messi a concorso

Compartimenti	Segretari	Applicati	Applicati tecnici	Capi tecnici	Assistenti di stazione	Manovratori	Operai qualificati	Manovali
Torino	6	115	—	—	1	28	52	97
Milano	—	—	2	1	19	60	92	170
Verona	—	—	—	—	—	—	32	30
Venezia	—	—	—	—	—	—	21	50
Trieste	—	—	—	—	1	4	4	16
Genova	—	—	—	—	—	—	51	115
Bologna	—	—	—	—	1	66	27	130
Firenze	1	23	2	—	—	—	79	183
Ancona	—	—	—	—	—	—	28	25
Roma	—	—	—	—	7	—	24	120
Napoli	—	—	—	—	—	—	—	140
Bari	—	—	—	—	—	—	15	120
Reggio Calabria	—	—	—	—	2	25	15	15
Palermo	—	—	—	—	—	17	—	198
Cagliari	—	—	—	—	—	—	—	17
Totali	7	138	4	1	31	200	440	1.426

ALLEGATO *B*

1. Manipolazione, carico e scarico materiali vari nei magazzini del Servizio approvvigionamenti, del Servizio lavori e del Servizio impianti elettrici;
2. Carico e scarico di materiali (esclusi combustibile e traverse fuori uso) nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e nelle officine di GR;
3. Saldature rotaie e costruzioni di parti dell'armamento nelle officine e negli impianti materiali fissi delle ferrovie dello Stato;
4. Manovre con montavagoni, manutenzione ed esercizio degli impianti di sollevamento e trasporto vagoni;
5. Perforazione e verifica schede presso i centri meccanografici del controllo merci di Torino e del controllo viaggiatori e bagagli di Firenze;
6. Aggancio mezzi trazione e mantici;
7. Riparazione di rotabili presso gli impianti della trazione;
8. Accudienza a terra di locomotive e carri Vir;
9. Giratura locomotive;
10. Manovre, scambi nei depositi;
11. Chiamatori e fattorini;
12. Pulizia, sgrassatura pezzi in officina;
13. Pulizia apparecchiature in officina;
14. Pulimentatura accessori metallici;
15. Verniciatura e lavori di tappezzeria sui rotabili;
16. Prenotazione posti;
17. Staffatura carri;
18. Gestione ed accudienza centrali termiche;
19. Ricerca e coordinamento documenti di trasporto;
20. Corrispondenza ed oggetti rinvenuti;
21. Apposizione e ritiro cartelli indicatori, tabelle e fanali della coda dei treni;
22. Rifornimento effetti letterecci carrozze cuccette;
23. Manovalanza generica nelle officine GR;
24. Manipolazione sabbia (Trazione);
25. Servizi diversi nei depositi locomotive (lavaggio locomotive ed accudienza giardini);
26. Piombatura ed etichettatura carri.

ALLEGATO *C*

(Schema di domanda da redigere su carta da bollo)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di

Il sottoscritto nato il a (provincia .), presa conoscenza dello avviso-programma in data 18 luglio 1972, n. 6956, relativo allo inquadramento mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici della Azienda delle ferrovie dello Stato, domanda di parteciparvi per la qualifica di ., dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso-programma.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero di codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che avendo superato il 50° anno di età al 4 novembre 1971, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 4 dell'avviso-programma);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso la seguente Scuola ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver mai prestato servizio presso altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva ecc.);

di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti imprese appaltatrici di servizi ferroviari: (indicare le ditte, la durata del servizio prestato presso ciascuna di esse, nonchè l'impianto o gli impianti ferroviari presso i quali si è svolto detto servizio);

di essere stato occupato alla data del 1° aprile 1970 nel seguente servizio tra quelli di cui all'allegato *B*) del presente bando (indicare quale) alle dipendenze dell'impresa appaltatrice (precisare la ditta) presso l'impianto ferroviario (indicare quale nonchè la sede di ubicazione del medesimo);

di aver continuato dal 1° aprile 1970 fino al 4 novembre 1971 ad intrattenere rapporto di lavoro, per l'espletamento di servizi ferroviari, con le seguenti imprese appaltatrici: (elencare l'impresa o le imprese con le quali si è continuato ad intrattenere rapporto di lavoro fino a tale data, la durata del servizio prestato presso ciascuna di essa nonchè l'impianto o gli impianti ferroviari presso i quali si è svolto detto servizio);

di aver espletato in particolare nel periodo fra il 1° aprile 1970 e il 30 settembre 1970 la seguente o le seguenti mansioni:

Firma
(da autenticare come previsto al punto 3 delle norme)

(10671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2595 in data 15 luglio 1971 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 nella provincia di Terni;

Ritenuto la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le designazioni e le proposte;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Corea rag. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Membri:

Chiaia dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Terni.

Ragni prof. Giorgio, medico provinciale di Perugia;

Alterocca dott. Dante, primario ostetrico dell'ospedale civile di Terni;

Provenzal prof. Alessandro, primario ostetrico dell'ospedale civile di Empoli;

Marinelli Agata, ostetrica condotta.

Esercita le funzioni di segretario della commissione il dott. Guido Salemi, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel *Foglio annunzi legali* della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Terni, addì 7 settembre 1972

Il *medico provinciale*: JERVOLINO

(10728)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1972, n. **9**.

Garanzia fidejussoria per i finanziamenti stipulati dalla cooperativa dipendenti SATI — Cooperativa a r. l.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 5 *luglio* 1972)

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Al fine di far fronte alla eccezionale situazione di crisi determinatasi nel settore delle autolinee, con la conseguente interruzione dei servizi, che danneggia le popolazioni interessate e rischia di compromettere gravemente l'economia ligure, la Regione concede la garanzia fidejussoria per i finanziamenti stipulati, entro il 31 dicembre 1972, tra istituti di credito operanti nel suo territorio e la cooperativa dipendenti SATI, cooperativa a.r.l., per il ripristino e l'esercizio delle linee di cui la cooperativa abbia ottenute le concessioni.

Art. 2

Le fideiussioni di cui all'art. 1 non potranno impegnare la Regione complessivamente per un importo superiore a L. 200 milioni (duecentomilioni) e per un periodo eccedente un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La cooperativa dipendenti SATI, cooperativa a r.l. si impegnerà, mediante apposita convenzione, ad osservare le modalità necessarie per garantire la gestione dei servizi in concessione con criteri economici.

Art. 4

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, delibera i contratti per la concessione delle fidejussioni e la convenzione di cui agli articoli precedenti. Il Presidente della giunta provvede alla loro stipulazione e ne cura l'esecuzione.

Art. 5.

All'eventuale onere per l'applicazione della presente legge, di L. 200.000.000 (duecentomilioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del « fondo da ripartire per iniziative nei diversi settori di intervento » iscritto al cap. n. 94 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972 e conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo, al Tit. I, Sez. V, Rubr. V, Cat. IV, del Cap. 93/6 con la denominazione: « Interventi finanziari di carattere straordinario nel settore delle autolinee » con lo stanziamento di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 luglio 1972

DAGNINO

(10708)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.